

MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE SU INIZIATIVA DEL GIUDICE E OBLAZIONE: NON FONDATA LA QUESTIONE SULLA RIMESSIONE IN TERMINI.

Redazione



Per leggere la sentenza clicca su [Corte Cost. n. 192-2020](#)

In attesa di un commento più estero, segnaliamo che la Corte Costituzionale ha dichiarato **non fondata** la questione sollevata dal Tribunale di Teramo in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 141, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in relazione **all'art. 162-bis del codice penale**, «nella parte in cui non prevede che l'imputato è **rimesso in termini** per proporre domanda di oblazione qualora nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formale dell'imputazione da parte del pubblico ministero, emerga la prospettiva concreta di una definizione giuridica del fatto diversa da quella contestata nell'originaria imputazione e per la quale l'oblazione non era ammissibile.